COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 847

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905) 847

PRESIDENTE 847, 849

GIORGI 848

LORETI, *Relatore* 847

La seduta comincia alle 12,10.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Imperiale e Scarascia Mugnozza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dalla discussione del disegno di legge n. 3905, concernente le pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno questo provvedimento è già stato esaminato nella seduta del 17 maggio dalla nostra Commissione, quando sorsero delle perplessità tra i commissari, anche in seguito al parere espresso dalla Commissione Giustizia. Conseguentemente, pregammo il Relatore di predisporre delle nuove norme che tenessero conto appunto sia del parere della Commissione Giustizia che delle perplessità dei colleghi.

L'onorevole Loreti ha facoltà di illustrare gli emendamenti che egli ritiene si debbano apportare al testo approvato dal Senato.

LORETI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo tenuto conto del parere della Commissione Giustizia e delle obiezioni sollevate in sede di discussione generale, per formulare degli emendamenti in merito al disegno di legge al nostro esame, disegno di legge già approvato dal Senato.

Avverto la Commissione che gli emendamenti che ora le sottoporrò trovano il consenso del Governo.

Abbiamo innanzi tutto accolto il parere della Commissione Giustizia circa la depenalizzazione delle pene, cioè l'illecito contemplato viene considerato un illecito amministrativo, il che è molto opportuno onde evitare l'esistenza di azioni penali di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria in connessione alla trasgressione dei regolamenti forestali.

Abbiamo anche tenuto conto dei suggerimenti che, nel corso della discussione generale, sono stati dati relativamente al limite delle pene, al fine di non rendere eccessive le pene contemplate. Il parere della Commissione Giustizia è stato seguito anche per quanto riguarda la discrezionalità, ovvero il potere discrezionale che non era contemplato nel testo originario, dove l'ammenda era fissata tassativamente. Cosicché nell'articolo sostitutivo da noi presentato all'articolo 1, si parla di una somma minima di lire 500 e di una massima di lire 800.

Gli onorevoli colleghi avevano anche fatto delle obiezioni relativamente alle pene in caso di immissione di bestiame in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti; ebbene, noi abbiamo accolto queste obiezioni, formulando un emendamento ove si specifica che « qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400 ». Si prevede in questo modo una pena esigua, che però può diventare notevole in caso di immissione di un intero gregge.

Inoltre, nell'articolo 1, alla lettera *f*), abbiamo introdotto un principio che sostanzialmente richiama il contenuto dell'articolo 3.

Seguendo sempre lo stesso criterio, abbiamo provveduto alla sostituzione della prima parte dell'articolo 2, stabilendo il pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700.

Abbiamo infine accolto il parere della Commissione Giustizia, introducendo agli articoli 4 e 5 il principio della depenalizzazione delle pene. All'articolo 4-*bis* si dice anche che le violazioni devono essere contestate immediatamente, pena la estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta, mentre all'articolo sostitutivo dell'articolo 5 si prevede, tra l'altro, che, quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, determina la somma dovuta per l'infrazione. Io ritengo che negli emendamenti siano state accolte in parte le proposte avanzate dalla Commissione Giustizia e le richieste avanzate in sede di discussione generale.

Mi permetto pertanto di invitare i membri della Commissione ad approvare gli emendamenti formulati, che trovano, come dicevo, il consenso del Governo.

GIORGI. La nostra parte prende atto delle proposte migliorative che sono state avanzate al disegno di legge inviatoci dal Senato, che ha come obiettivo l'inasprimento delle pene per i trasgressori.

Tutta la vecchia legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere rivista e aggiornata alla situazione di oggi, restituendo innanzitutto agli enti locali le competenze che gli furono fissate dalla legge del 1923, passate poi alle Camere di commercio.

È necessario rendere operante l'articolo 17 della legge del 1923, con il quale si stabiliva che ai proprietari di terreni soggetti a vincolo doveva essere corrisposto un congruo indennizzo, cosa, per quello che mi risulta, mai verificatasi.

Ritengo poi che, prima di stabilire le sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, è necessario portare a conoscenza degli interessati le zone di applicazione della stessa, tenendo conto dei mutamenti colturali avvenuti negli ultimi anni nei territori che precedentemente erano stati dichiarati soggetti a vincolo.

Se questa legge fosse approvata così come è, si infliggerebbe l'ultimo colpo a coloro che, allontanati dalla montagna senza l'aiuto dello Stato e in condizioni difficili hanno resistito, ribellandosi all'emigrazione e contribuendo così alla conservazione della produzione nazionale del latte, della lana, della carne.

Per quanto riguarda le pene previste, è concepibile che per uno sconfinamento di cento pecore si paghi una ammenda di 100 mila lire e in un giorno l'armentario perda il 5 per cento del suo bestiame?

Per ogni omissione di denuncia, rimane sempre una certa penalità; e un sindaco o una guardia comunale non sempre sono disposti a passarci sopra e a cercare una via di conciliazione.

In montagna, mentre non sono pochi i comuni che per difficoltà burocratiche non riescono a garantire l'uso civico, un coltivatore diretto che per trasformare i prodotti, per cuocere i cibi e per riscaldarsi dal freddo, raccoglie della legna, per ogni pianta paga

1.000 lire. In alcuni casi, per un quintale di legna, può pagare fino a 40.000 lire.

Per concludere, riteniamo che la materia vada certamente sottoposta a regolamentazione, ma non inasprendo le pene che aggravano e non risolvono nulla. Pertanto proponiamo la nomina di un Comitato ristretto per affrontare e risolvere il problema alla radice, riconducendo la questione nella sede propria e cioè negli Enti locali, ed in secondo luogo affrontando tutto il problema della forestazione con una visione moderna, democratica ed organica.

Passando alla presentazione dei nostri emendamenti, un primo articolo aggiuntivo presentato dalla nostra parte all'articolo 1 è del seguente tenore:

« In ogni provincia è costituito un Comitato forestale composto:

1) di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, designata dall'Ente di sviluppo agricolo regionale, la quale avrà le funzioni di presidente;

2) di due membri nominati dal Consiglio provinciale;

3) dal Capo dell'Ispettorato provinciale per le foreste o da persona da lui delegata;

4) dall'Ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile e da altro ingegnere dell'ufficio stesso da lui delegato.

Il Consiglio di ogni comune della provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del comune che rappresenta.

I membri del Comitato dureranno in carica cinque anni.

Al Comitato di cui sopra sono demandate le competenze attribuite alla Camera di commercio in base alla legislazione vigente in materia di boschi e di terreni montani ».

All'articolo 1 presentiamo inoltre i seguenti emendamenti:

« *Sostituire le parole*: lire 1.000, *con le parole*: lire 200 »;

« *Sopprimere le parole*: con un minimo in ogni caso di lire 2.000 »;

« *Sopprimere le parole di cui alla lettera* e) »;

« *Aggiungere il seguente comma:*

Per il bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti di cui al comma precedente, sono previste ammende da lire 200 a lire 1.000 ».

Per quanto riguarda gli altri articoli, proponiamo la soppressione del 2 e del 3, mentre al 4 proponiamo di sostituire le parole: « da lire 4.500 a lire 9.000 », con le parole: « da lire 500 a lire 1.000 ».

Proponiamo infine di sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Le contravvenzioni previste nella presente legge potranno essere conciliate dai sindaci secondo le modalità e i termini stabiliti dalle norme vigenti in materia ».

Infine, presentiamo il seguente articolo aggiuntivo:

« I vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, diventano esecutivi all'atto della determinazione degli indennizzi di cui al comma quarto ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo l'onorevole Giorgi presentato numerosi emendamenti che meritano un approfondimento, ritengo sia opportuno rinviare la discussione ad una prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, rinviamo il seguito della discussione ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO